



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 264 DEL 22/12/2016**

OGGETTO

ESAME DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI TIPO AGRICOLO
PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA CILA IN COMUNE DI NOVELLARA

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Novellara ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di tipo agricolo presentato dalla Società Agricola CILA, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 01/02/2016 prot. 2155 – 4/2016 ed integrati il 24/10/2016 prot. 84487 – 4/2016;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale e strategica degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla valutazione ambientale (art. 5 LR 20/2000 e art. 12 D.Lgs. 152/2006), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC e dei piani sovraordinati (art. 35 LR 20/2000) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato al presente PUA agricolo e dagli elaborati progettuali emerge che:

- il Piano Urbanistico Attuativo interessa un'azienda ad indirizzo zootecnico bovino e suino con superficie complessiva dei terreni di circa 480 ettari;
- il progetto prevede la riorganizzazione complessiva dell'area, attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di nuova costruzione dei seguenti edifici:
 - serra a sud dell'impianto di biogas,
 - sala mungitura,
 - fienile
 - ampliamento della stalla Chittona
 - cantiere unifeed
 - stalla per la rimonta dei bovini
 - platea per lo stoccaggio del silato di mais a sud dell'impianto di biogas
 - stalla lattifere
- la serra, con superficie di progetto pari a 9.216 mq ed altezza massima di 10 metri, ed il cantiere unifeed ricadono all'interno della fascia di 150 metri dal Cavo Bondeno, corso d'acqua pubblica tutelato ai sensi dell'art.142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004;
- la realizzazione della nuova serra comporta la riduzione della fascia verde arboreo-arbustiva posta a sud del centro aziendale; negli elaborati si prevede la possibilità di compensare tale intervento con la nuova piantumazione di essenze arboree ad est della serra, lungo Strada Casaletto;

Verificato, ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000, che le previsioni del PUA non contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Visti:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 20/12/2016 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole con prescrizioni;
- il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord – Sede di Novellara, prot. ARPAE n. PGRE/2016/2178 del 01/03/2016, e Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Distretto Reggio Nord - Sede di Correggio, prot. Ausl n. 2016/0020777 del 07/03/2016, ad esito favorevole condizionato;
- il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2016U0011483 del 08/07/2016, ad esito favorevole condizionato;
- il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 7981 del 20/10/2016, ad esito condizionato;
- il Rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PGRE/2016/0013953 del 21/12/2016 che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente a condizione che gli interventi siano resi compatibili rispettando specifiche misure di mitigazione e compensazione;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di tipo agricolo presentato dalla Società Agricola CILA, da realizzarsi in strada Levata 46 in Comune di Novellara, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate:
 - dovranno essere rispettate le condizioni contenute nei sopra citati pareri di:
 - Arpae prot. n. PGRE/2016/2178 del 01/03/2016 e AUSL prot. n. 2016/0020777 del 07/03/2016 che chiedono integrazioni in sede di progetto esecutivo;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2016U0011483 del 08/07/2016 che ricorda la necessità di successiva autorizzazione degli interventi edilizi;
 - con riferimento alla realizzazione della nuova serra prevista all'interno della fascia di 150 metri tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 del Cavo Bondeno, dovrà essere rispettato il sopra citato parere della Soprintendenza prot. n. 7981 del 20/10/2016 che richiede la riduzione e ambientazione della serra, oppure la sua localizzazione in area esterna dalla tutela ministeriale. In fase di progettazione della serra si chiede comunque di mantenere integra la fascia verde arboreo-arbustiva posta nella porzione sud-est del centro aziendale, ai fini di garantire il miglior inserimento paesaggistico della stessa e più in generale dei fabbricati aziendali;
 - dalla relazione agronomica e dalla tavola PSA.02a emerge che è prevista la realizzazione di una nuova platea per lo stoccaggio del silato di mais sul lato sud dell'impianto di biogas esistente. Nel caso tale impianto di biogas non sia escluso dal campo di applicazione della DAL n. 51/2011 ai sensi del punto b)

della stessa, si ricorda che l'Allegato 1 della DAL - contenente criteri di localizzazione per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili - al punto 3 lettera B) stabilisce che *“è considerato non idoneo all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano il territorio individuato quale “Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano”, produzione a Denominazione di Origine Protetta (DOP), qualora gli impianti utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato), tal quale o trattato, avvenga in terreni ubicati all'esterno del medesimo comprensorio”*;

- considerati gli interventi previsti dal PUA agricolo volti anche all'aumento della capacità produttiva dell'Azienda, si chiede di considerare l'aumento di emissioni in atmosfera derivanti dall'incremento dei capi bovini allevati oltre all'eventuale presenza di scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche provenienti da locali a servizio delle attività aziendali e/o di acque di dilavamento potenzialmente inquinate dagli effluenti di allevamento, che andranno espressamente autorizzati ai fini degli adempimenti previsti rispettivamente dai Titoli V e III del D.Lgs 152/2006;
- si ricorda che, al termine dei lavori, dovrà essere presentata ad ARPAE SAC di Reggio Emilia la modifica della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della LR n. 4/2007.
- poiché gli interventi previsti ricadono in un'area perimetrata a pericolosità P2-M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità) dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura, ai sensi di quanto previsto nella D.G.R. 1300/2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni...” si prescrive l'osservanza delle disposizioni per il rilascio dei titoli edilizi di cui al paragrafo 5.2 della succitata deliberazione;
- di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000,
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del

Presidente;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Rilevato pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di tipo agricolo presentato dalla Società Agricola CILA da realizzarsi in via strada Levata 46 in Comune di Novellara, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 22/12/2016

IL PRESIDENTE
F.to MALAVASI ILENIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma